Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 75

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 21 marzo 1968 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1967

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1967, n. **1451**.
Estinzione della fondazione scolastica « Ugo Morganti », in Veroli . . . Pag. 1743

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1967, n. **1452**.
Estinzione della fondazione scolastica « Figli d'Italia », in Catanzaro . . . Pag. 1743

1968

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1968, n. **166**.
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996, recante nuovi programmi dei concorsi ed esami di ammissione e promozione nella carriera dell'Amministrazione civile dell'interno . . . Pag. 1743

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1968, n. **167**.
Modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Pisa . . . Pag. 1743

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1968, n. **168**.
Richiamo o trattenimento alle armi di sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito nell'anno 1968. Pag. 1744

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1968, n. **169**.
Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale « G. Casaregis » di Genova-Sampierdarena. Pag. 1745

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1968, n. **170**.
Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale « Pitagora » di Bernalda . . . Pag. 1745

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1967.
Sostituzione di un membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici . . . Pag. 1745

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1968.
Accettazione delle dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli . . . Pag. 1746

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1968.
Cessazione di appartenenza al ruolo degli agenti di cambio della Borsa valori di Genova . . . Pag. 1746

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1967.
Sostituzione di due membri della commissione regionale, costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata, con sede in Potenza, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 . . . Pag. 1746

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1967.
Sostituzione di un membro della commissione regionale, costituita presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania, con sede in Napoli, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 . . . Pag. 1747

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1968.
Determinazione della misura del tasso di interesse da praticare sui finanziamenti previsti dall'art. 5 della legge 22 luglio 1966, n. 614. . . . . Pag. 1747

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1968.
Determinazione della misura del tasso di interesse da praticare sui finanziamenti previsti dagli articoli 6 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614 . . . . Pag. 1748

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1968.
Determinazione della misura del tasso di interesse da praticare sui finanziamenti di cui all'art. 21 della legge 26 giugno 1965, n. 717 . . . . . Pag. 1749

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1968.
Sostituzione di un membro del comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Cosenza. Pag. 1749

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1968.
Chiusura delle operazioni liquidatorie e approvazione del bilancio finale di liquidazione della « Fondazione per la sperimentazione agraria » Pag. 1750

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1968.
Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori ausiliari del traffico soci di società od enti cooperativi anche di fatto, operanti nella provincia di Bologna . Pag. 1750

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1968.
Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori facchini soci di società od enti cooperativi, anche di fatto, operanti nella provincia di Napoli . Pag. 1751

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1968.
Disposizioni relative al rilascio di certificati di abilitazione venatoria . Pag. 1751

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1968.
Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Campania. Pag. 1753

DECRETO PREFETTIZIO 21 febbraio 1968.
Ricostituzione del consiglio provinciale di sanità di Pisa. Pag. 1753

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Esito di ricorso Pag. 1754

Ministero della pubblica istruzione: Esito di ricorsi. Pag. 1754

Ministero dell'interno:

Autorizzazione alla provincia di Caltanissetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 Pag. 1754
Autorizzazione al comune di Paternò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . Pag. 1754
Autorizzazione al comune di Canosa di Puglia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966. Pag. 1754
Autorizzazione al comune di Colledimacine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 1754
Autorizzazione al comune di Colledimezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 1754
Autorizzazione al comune di Manduria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 1754
Autorizzazione al comune di Perano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 1754
Autorizzazione al comune di Roio del Sangro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 Pag. 1754
Autorizzazione al comune di Tollo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 1754
Autorizzazione al comune di Rovigo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 1755
Autorizzazione al comune di Alberona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . . Pag. 1755
Autorizzazione al comune di Albi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . . Pag. 1755
Autorizzazione al comune di Calimera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . Pag. 1755
Autorizzazione al comune di Capraric a di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 1755
Autorizzazione al comune di Collepasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . . Pag. 1755
Autorizzazione al comune di Fara Filiorum Petri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 1755
Autorizzazione al comune di San Costantino Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 1755
Autorizzazione al comune di Grassano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . . Pag. 1755
Autorizzazione al comune di Palena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . . Pag. 1755
Autorizzazione al comune di Palmariggi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . . Pag. 1755
Autorizzazione al comune di San Mango d'Aquino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 1755
Autorizzazione al comune di San Vito dei Normanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 1755
Autorizzazione al comune di Seclì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . . Pag. 1755

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 1756
Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico. Pag. 1756

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di lavoro « A.C.L.I. - San Giuseppe », con sede in Mesoraca. Pag. 1756

Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali: Errata-corrige . . Pag. 1756

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione: Concorsi per merito distinto, per soli titoli, ai fini del passaggio anticipato alla IV classe di stipendio, relativi a posti di insegnante d'arte applicata disponibili al 1° ottobre 1966 negli istituti d'arte. Pag. 1757

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Concorso interno per esami a diciotto posti di consigliere di 2ª classe della carriera direttiva tecnica dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici . . . . Pag. 1758

Ministero dell'interno: Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nella provincia di Enna . . . . Pag. 1763

Ministero della difesa: Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami per la nomina di quindici tenenti in s.p.e. nel servizio di commissariato - ruolo commissari. Pag. 1763

Ufficio medico provinciale di Matera: Rettifica relativa alla variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Matera. Pag. 1763

Ufficio medico provinciale di Genova: Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Genova . . . . Pag. 1763

Ufficio medico provinciale di Imperia: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia . . Pag. 1764

Ufficio veterinario provinciale di Roma: Costituzione della commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del macello del comune di Roma . . . Pag. 1764

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1967, n. **1451.**

Estinzione della fondazione scolastica « Ugo Morganti », in Veroli.

N. 1451. Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione scolastica « Ugo Morganti », con sede presso il liceo classico statale di Veroli (Frosinone), viene dichiarata estinta ed il relativo patrimonio devoluto alla cassa scolastica del predetto liceo.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1968
Atti del Governo, registro n. 218, *foglio n.* 3. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1967, n. **1452.**

Estinzione della fondazione scolastica « Figli d'Italia », in Catanzaro.

N. 1452. Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione scolastica « Figli d'Italia », con sede presso il liceo ginnasio statale « Galluppi » di Catanzaro, viene estinta e il relativo patrimonio devoluto alla cassa scolastica del predetto liceo.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1968
Atti del Governo, registro n. 218, *foglio n.* 4. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1968, n. **166.**

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996, recante nuovi programmi dei concorsi ed esami di ammissione e promozione nella carriera dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che ha approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996, concernente « Nuovi programmi dei concorsi ed esami di ammissione e promozione nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno »;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro, Segretario di Stato per gli affari per l'interno;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 1, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996, è così modificato:

« Per l'ammissione nella carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno è richiesto il diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio ».

Nel programma di esame del concorso per la nomina a consigliere di terza classe in prova della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dello interno, disciplinato nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996, la materia, di cui al n. 11, « Storia civile d'Italia dalla pace di Aquisgrana (1748) ai giorni nostri », è sostituita dalla seguente:

« Storia della civiltà greco-romana (periodo aureo della Grecia e storia romana dalle guerre puniche a Diocleziano) e della civiltà italiana (dalle scoperte geografiche ai nostri giorni), con cenni di storia della letteratura e dell'arte ad esse collegate ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1968

SARAGAT

MORO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1968
Atti del Governo, registro n. 217, *foglio n.* 146. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1968, n. **167.**

Modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 163 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola speciale per

storici dell'arte medioevale e moderna e conservatori dei beni artistici annessa alla facoltà di lettere e filosofia.

Scuola speciale per storici dell'arte medioevale e moderna e conservatori dei beni artistici

Art. 164. — La scuola speciale per storici dell'arte medioevale e moderna e conservatori dei beni artistici è istituita presso l'Università degli studi di Pisa, ai sensi dell'art. 20, comma terzo, lettera *A*, del testo unico delle vigenti leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

La scuola ha per scopo di formare il personale scientificamente, tecnicamente e professionalmente preparato per la conservazione e il restauro del patrimonio artistico italiano, e per le funzioni della carriera direttiva e di concetto dell'amministrazione delle antichità e belle arti.

Art. 165. — La scuola speciale cura la preparazione professionale dei conservatori delle opere d'arte.

Art. 166. — I corsi hanno insegnamenti teorici e sperimentali ed esercitazioni speciali, hanno la durata di un biennio e danno adito al conferimento del diploma di conservatore delle opere d'arte. Ogni anno di corso ha la durata di un anno accademico.

Art. 167. — Possono iscriversi alla scuola speciale i laureati in lettere, in filosofia, in pedagogia, in materie letterarie, in architettura, in ingegneria civile, nonchè gli studenti dei medesimi corsi di laurea che abbiano superato gli esami del primo biennio. L'iscrizione alla scuola si può conseguire anche mediante una prova di esame di ammissione sostenuta davanti al Consiglio della scuola e vertente su almeno cinque delle discipline oggetto degli insegnamenti.

Art. 168. — Gli iscritti alla scuola sono tenuti a versare le tasse, soprattasse e contributi secondo le disposizioni vigenti per gli studenti delle facoltà di lettere e filosofia.

Art. 169. — Il direttore della scuola speciale è il professore di ruolo titolare di storia dell'arte medioevale e moderna e direttore del relativo istituto.

Quando la cattedra non sia coperta da un professore di ruolo, il direttore è nominato per un triennio accademico dal rettore su designazione del Consiglio della facoltà di lettere e filosofia, e può essere confermato.

Il direttore della scuola può proporre al rettore la nomina di un insegnante della scuola a vicedirettore, con l'incarico di coadiuvarlo.

Art. 170. — Gli insegnanti della scuola speciale sono proposti annualmente dal direttore all'approvazione del Consiglio di facoltà di lettere e filosofia. Il direttore può scegliere gli insegnanti tra i professori di ruolo e fuori ruolo, aggregati, liberi docenti, aiuti ed assistenti, i soprintendenti e direttori ed ispettori delle soprintendenze ai monumenti e gallerie, nonchè tra persone di riconosciuta competenza nelle rispettive specialità. Alle nomine provvede il rettore.

Il Consiglio della scuola è composto da tutti i docenti che vi insegnano.

Art. 171. — Sono insegnamenti della scuola speciale:

1) archeologia e storia dell'arte medioevale;
2) storia dell'arte moderna;
3) storia della critica d'arte;
4) morfologia e tecnica del conoscitore;
5) legislazione ed amministrazione artistica;
6) analisi formale e strutturale delle opere d'arte;
7) storia e tecniche del restauro delle opere d'arte;
8) museografia e conservazione delle opere d'arte;
9) storia del disegno e della grafica;
10) storia della miniatura.

La scuola, a domanda degli iscritti, oltre ai precedenti, può istituire corsi di lezioni, conferenze ed esercitazioni affidati a competenti per settori particolari riguardanti la storia delle arti in Italia, in paesi stranieri, l'etnologia, le tradizioni popolari, le scienze ausiliarie, ed ogni altra specializzazione attinente alla preparazione professionale. Di ognuno degli insegnamenti sono integrative le esercitazioni e le attività sperimentali tra le quali la catalogazione, il disegno, la fotografia, il restauro nei suoi aspetti scientifici ed operativi.

Gli insegnamenti, le esercitazioni e la partecipazione alle attività sperimentali si svolgono presso l'istituto di storia dell'arte medioevale e moderna e la relativa scuola di perfezionamento, e presso le soprintendenze ai monumenti e gallerie di Pisa, Firenze e Siena.

Nel biennio di studi un periodo di sei mesi è riservato ad un servizio volontario prestato dagli iscritti presso dette soprintendenze.

Art. 172. — Il diploma è conferito agli iscritti sulla base di un certificato di frequenza dei corsi, delle esercitazioni e delle attività sperimentali e professionali, e di un esame generale sostenuto davanti al Consiglio della scuola e vertente sui risultati dell'esperienza compiuta sia con gli insegnamenti comuni che con quelli speciali.

Art. 173. — Agli iscritti possono essere conferiti dal Consiglio della scuola borse ed assegni di studio. Il Consiglio determina il numero e la misura delle borse e degli assegni di studio, in relazione alle disponibilità finanziarie, nonchè le modalità di conferimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 143. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1968, n. **168**.

Richiamo o trattenimento alle armi di sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito nell'anno 1968.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica;

Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;

Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, concernente norme per l'aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei sottufficiali in congedo illimitato delle armi e dei servizi dell'Esercito aventi obblighi di servizio in tempo di pace, che nell'anno 1968 possono essere richiamati alle armi ai sensi dell'art. 47, comma primo e secondo, della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, è fisasto in diecimila unità.

Il numero dei graduati e militari di truppa in congedo illimitato delle armi e dei servizi dell'Esercito, aventi obblighi di servizio in tempo di pace, che nell'anno 1968 possono essere richiamati alle armi ai sensi dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica, è fissato in sessantamila unità.

Art. 2.

Il Ministro per la difesa stabilirà per ciascuna arma e servizio, il numero dei sottufficiali, graduati e militari di truppa da richiamare.

Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.

Art. 3.

I sottufficiali, graduati e militari di truppa da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1968

SARAGAT

TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 142. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1968, n. **169**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale « G. Casaregis » di Genova-Sampierdarena.

N. 169. Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale « G. Casaregis » di Genova Sampierdarena, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1968
Atti del Governo, registro n. 218, foglio n. 2. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1968, n. **170**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale « Pitagora » di Bernalda.

N. 170. Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale « Pitagora » di Bernalda (Matera) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1968
Atti del Governo, registro n. 218, foglio n. 1. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1967.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1400, e successive modificazioni o integrazioni concernenti gli organi consultivi in materia di opere pubbliche;

Visto il proprio decreto in data 29 marzo 1966, numero 8750, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1968, registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 158, con il quale si è provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio dal 28 marzo 1966 al 28 marzo 1968, nonchè all'attribuzione delle competenze ed alla assegnazione dei singoli membri alle sei sezioni del suddetto consesso;

Vista la lettera in data 12 ottobre 1967, n. 8670/MI-12 con la quale il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile nel comunicare che il dott. Alberico Belgiorno — membro del consiglio superiore in rappresentanza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — è stato destinato ad altro incarico, designa, in sostituzione del predetto nel medesimo incarico, il dott. Massolo Pietro, ispettore generale di quella amministrazione;

Vista la lettera in data 8 novembre 1967, n. 3180, con la quale il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha comunicato il proprio nulla osta a che il funzionario di cui sopra sia assegnato alla 5ª sezione di quel superiore consesso;

Ritenuto che occorre provvedere in merito;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto l'ispettore generale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile dott. Massolo Pietro è nominato, in sostituzione del dott. Alberico Belgiorno, destinato ad altro incarico, membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici in rappresentanza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed è assegnato alla 5ª sezione di quel consesso stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1967

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1968
Registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 187

(2244)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1968.

Accettazione delle dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto presidenziale 6 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1961 al registro n. 5 Tesoro, foglio n. 122, con il quale il sig. Dino Andreini fu nominato, fra gli altri, agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli;

Visto il decreto presidenziale 8 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre successivo, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 304, con il quale, tra gli altri, il sig. Dino Andreini fu nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Roma;

Vista la dichiarazione in data 6 novembre 1967, con la quale il predetto sig. Dino Andreini ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli a seguito della propria nomina alla stessa carica presso la Borsa valori di Roma;

Visti i pareri favorevoli per l'accoglimento delle dimissioni di cui sopra, espressi dall'ispettore del tesoro delegato alla vigilanza governativa della Borsa valori di Napoli, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della Borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 6 novembre 1967, sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Dino Andreini dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1968

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1968
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 372

(2263)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1968.

Cessazione di appartenenza al ruolo degli agenti di cambio della Borsa valori di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre successivo, registro n. 31 Tesoro, foglio n. 136, con il quale il dott. Lorenzo Picco venne nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Visto l'art. 14 della legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio, che dispone la cessazione di appartenenza nel ruolo di una borsa valori al compimento del settantesimo anno di età, degli agenti di cambio immessi nel ruolo stesso dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 515;

Ritenuto che il dott. Lorenzo Picco, nato il 16 aprile 1898, compirà il settantesimo anno di età alla data del 16 aprile 1968;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Lorenzo Picco cessa di appartenere al ruolo degli agenti di cambio della Borsa valori di Genova, con effetto dal 16 aprile 1968, ai sensi dell'art. 14 della legge 23 maggio 1956, n. 515.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1968

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1968
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 371

(2357)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1967.

Sostituzione di due membri della commissione regionale, costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata, con sede in Potenza, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2 viene demandata al Ministero dei lavori pubblici la nomina, presso ciascun provveditorato alle opere pubbliche, di una commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1959, n. 24753, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1960, registro n. 9, foglio n. 362, col quale è stata costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Potenza la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 23 agosto 1962, n. 17347, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1962, registro n. 37, foglio n. 46, col quale il dott. ing. Arcangelo D'Alessandro, ispettore generale del genio civile, è stato chiamato a far parte, in qualità di membro, della commissione di che trattasi;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1965, n. 8449, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1965, registro n. 18, foglio n. 262, col quale il dott. ing. Antonio Tango, all'epoca dirigente l'ufficio tecnico erariale di Potenza, è stato chiamato a far parte, in qualità di membro, del collegio in parola;

Vista la nota 1° dicembre 1966, n. 12731, con la quale il provveditorato alle opere pubbliche di Potenza ha comunicato che i predetti funzionari sono stati trasferiti, per cui occorre procedere alla loro sostituzione in seno alla predetta commissione;

Considerato che l'ing. Armando Fratta, ispettore generale del genio civile ha sostituito l'ing. D'Alessandro in seno al provveditorato alle opere pubbliche di Potenza;

Vista la nota 11 marzo 1967, n. p 3/9032, con la quale il Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali ha designato, in sostituzione dell'ing. Tango, per l'incarico di cui sopra, l'ingegnere capo dott. ing. Francesco Conti, dirigente l'ufficio tecnico erariale di Potenza;

A' termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data del presente decreto il dott. ing. Armando Fratta, ispettore generale del genio civile ed il dott. ingegnere Francesco Conti, ingegnere capo dirigente l'ufficio tecnico erariale di Potenza sono chiamati a far parte, in qualità di membri, della commissione di cui alle premesse, costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Potenza, in sostituzione rispettivamente dell'ispettore generale del genio civile ing. Arcangelo D'Alessandro e dell'ingegnere capo Antonio Tango, trasferiti ad altra sede.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione di cui trattasi, è attribuito all'ing. Fratta ed all'ing. Conti un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

La relativa spesa graverà sul capitolo 1202/2 dell'anno finanziario corrente e sui corrispondenti capitoli degli anni finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 maggio 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *maggio* 1967
Registro n. 11 *Lavori pubblici, foglio n.* 344

(2130)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1967.

Sostituzione di un membro della commissione regionale, costituita presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania, con sede in Napoli, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2 viene demandata al Ministero dei lavori pubblici la nomina, presso ciascun provveditorato alle opere pubbliche, di una commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1959, n. 24751, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 110, col quale è stata costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Napoli la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale n. 2159 del 16 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1965, registro n. 15, foglio n. 98, col quale il dott. ing. Omero Romano è stato nominato membro della commissione di cui sopra;

Considerato che il dott. ing. Omero Romano è stato recentemente trasferito al genio civile di Caserta, per cui occorre procedere alla sua sostituzione in seno alla commissione stessa;

Vista la nota del provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania n. 46855 del 9 ottobre 1967;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data del presente decreto il dott. ing. Mario Bancale, ingegnere capo del genio civile, è nominato membro della commissione di cui alle premesse, costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Napoli, in sostituzione del dott. ing. Omero Romano, recentemente trasferito ad altro ufficio.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione di cui alle premesse, è attribuito al dottore ing. Mario Bancale un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 3.

La spesa di cui all'articolo precedente farà carico sul cap. 1202 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli anni finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1968
Registro n. 2 *Lavori pubblici, foglio n.* 142

(2135)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1968.

Determinazione della misura del tasso di interesse da praticare sui finanziamenti previsti dall'art. 5 della legge 22 luglio 1966, n. 614.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 luglio 1966, n. 614, recante interventi straordinari per i territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale;

Visto, in particolare, l'art. 5 della citata legge n. 614, il quale, nel recare, al primo comma, finanziamenti a tasso agevolato per le iniziative industriali, prevede, al terzo comma, che il tasso di interesse annuo e la durata del mutuo sono stabiliti, sulla base dei piani quinquennali di cui all'art. 1 della stessa legge n. 614, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, tenendo conto delle caratteristiche e della intensità della depressione;

Vista l'ultima parte del terzo comma del ripetuto art. 5 della legge n. 614, il quale prevede che il tasso di interesse sui predetti mutui agevolati non può essere inferiore nè la durata superiore a quanto fissato per i corrispondenti finanziamenti nei territori indicati nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'estratto del verbale della riunione del 17 novembre 1967 del comitato dei Ministri per le opere straordinarie nei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale, relativo alla formulazione dei criteri per la attuazione delle incentivazioni al settore industriale, in applicazione della menzionata legge n. 614, criteri approvati dal comitato interministeriale per la programmazione economica nella seduta del 21 novembre 1967;

Visto il proprio decreto n. 514474/78 del 9 agosto 1966, con il quale nei territori di cui al ricordato art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, il tasso d'interesse sui finanziamenti ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 717, relativi ad impianti con immobilizzo non superiore a 6 miliardi di lire, è stato determinato nella misura del 4 % annuo;

Considerato che, giusta quanto stabilito dal piano di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno, i finanziamenti industriali nei territori indicati dal ripetuto art. 3 della legge n. 646 sopra citata possono avere una durata non superiore a 15 anni per le nuove iniziative e ad anni 10 per gli ampliamenti, conversioni e rinnovi di iniziative preesistenti;

Considerato che, in base ai criteri formulati dal Comitato dei Ministri per le opere straordinarie nei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale nella ricordata riunione del 17 novembre 1967, i mutui agevolati previsti dal menzionato art. 5 della legge n. 614 sono destinati alle piccole e medie imprese industriali che abbiano un capitale investito in ogni caso non superiore a 5 miliardi di lire;

Sentito il parere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Decreta:

Art. 1.

Il tasso di interesse sui mutui agevolati di cui all'art. 5 della legge 22 luglio 1966, n. 614, è così determinato:

a) nelle zone depresse e nei territori montani del Lazio, delle Marche e dell'Umbria: 4 % annuo posticipato, comprensivo di ogni onere e spese di istruttoria;

b) nelle zone depresse e nei territori montani della Toscana, dell'Emilia-Romagna, del Veneto, della Liguria, del Piemonte e della Lombardia: 4,50 % annuo posticipato, comprensivo di ogni onere e spese di istruttoria, fermo restando il tasso del 4 % per i territori di cui all'art. 1 della legge 20 dicembre 1961, n. 1427.

Art. 2.

La durata delle operazioni creditizie previste dal precedente art. 1 non può essere superiore ad anni 10.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1968

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1968
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 350

(2368)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1968.

Determinazione della misura del tasso di interesse da praticare sui finanziamenti previsti dagli articoli 6 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 luglio 1966, n. 614, recante interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale;

Visto, in particolare, l'art. 6 della predetta legge n. 614, il quale, nel recare finanziamenti agevolati alle iniziative turistiche nelle zone depresse del centro-nord, dispone, al quarto comma, che il tasso di interesse e la durata del mutuo sono stabiliti, sulla base dei criteri fissati dai piani quinquennali di cui all'art. 1 della stessa legge n. 614, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, e che il tasso anzidetto non può essere in ogni caso inferiore a quello fissato per i corrispondenti finanziamenti nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della ripetuta legge n. 614, il quale estende i finanziamenti agevolati previsti dal cennato art. 6 alle iniziative turistiche realizzate nei territori montani di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modifiche e aggiunte, con esclusione dei territori nei quali la ricettività alberghiera e il movimento turistico nell'ultimo biennio risultino superiori ai limiti fissati dal comitato previsto dal terzo comma dell'art. 1 della stessa legge n. 614, nonchè l'art. 4 della legge 15 febbraio 1967, n. 38, ultimo comma;

Visto l'estratto del verbale della riunione in data 17 novembre 1967 del comitato dei Ministri per gli interventi straordinari nei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale, relativo alla formulazione dei criteri per l'attuazione delle incentivazioni al settore turistico-alberghiero, in applicazione della menzionata legge n. 614, criteri approvati dal CIPE nella seduta del 21 novembre 1967;

Visto il proprio decreto in data 9 agosto 1966, con il quale il tasso di interesse per le operazioni di credito turistico-alberghiero di cui alla legge 26 giugno 1965, n. 717, nei territori contemplati dall'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, è stato determinato nella misura del 3 % annuo;

Sentito il parere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Decreta:

Art. 1.

Il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio, sui finanziamenti previsti dagli articoli 6 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614, è così determinato:

3,50 % annuo posticipato nei territori montani, di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991;

4 % annuo posticipato nelle zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale, delimitate ai sensi dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614.

Art. 2.

La durata massima dei mutui previsti dall'art. 1 del presente decreto è stabilita in anni 18 per l'acquisto del terreno o dell'immobile destinato o da destinare ad uso alberghiero, per le opere murarie, gli impianti fissi e le attrezzature relativi ad immobili destinati o da destinare alla ricettività alberghiera e turistica e in anni 10 per la realizzazione di opere, impianti e servizi complementari dell'attività turistica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1968

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1968
Registro n. 4 *Tesoro, foglio n.* 349

(2367)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1968.

Determinazione della misura del tasso di interesse da praticare sui finanziamenti di cui all'art. 21 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 giugno 1965, n. 717, relativa alla disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno;

Visto in particolare l'art. 21 della cennata legge n. 717, il quale dispone, al quarto comma, che le agevolazioni di cui all'art. 12 della stessa legge possono essere concesse anche agli istituti universitari meridionali e ai centri di ricerca scientifica e applicata che abbiano sede nei territori indicati nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, e rispondano a finalità di sviluppo delle attività produttive del Mezzogiorno;

Visto l'art. 12 della ripetuta legge n. 717, il quale dispone al terzo comma, che il tasso agevolato annuo d'interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, su finanziamenti per iniziative industriali nei territori del Mezzogiorno è determinato, in attuazione delle direttive del piano di coordinamento, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Considerato che la predetta disposizione si applica anche alle operazioni previste dall'art. 21 della legge medesima;

Visto il piano di coordinamento per gli interventi pubblici nel Mezzogiorno, nonchè l'estratto del verbale del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno in data 17 novembre 1967;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Decreta:

Il tasso annuo di interesse (comprensivo di ogni onere accessorio e spesa) per i finanziamenti a favore degli Istituti universitari meridionali e dei centri di ricerca scientifica e applicata, di cui all'art. 21 della legge 26 giugno 1965, n. 717, è così determinato;

per finanziamenti relativi ad investimenti non superiori a 6 miliardi di lire: 3 %;

per finanziamenti relativi ad investimenti superiori ai 6 miliardi di lire: 4 %.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1968

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *febbraio* 1968
Registro n. 4 *Tesoro, foglio n.* 221

(2369)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1968.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Cosenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, con il quale sono stati istituiti i comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Visto il proprio decreto in data 6 ottobre 1967 relativo alla costituzione del comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Cosenza con sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Cosenza;

Vista la nota del 17 gennaio 1968, con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale di Cosenza propone che il dott. Nicola Alati venga chiamato a far parte del predetto comitato in sostituzione del dott. Rodolfo Buoncristiano;

Ritenuta la opportunità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Nicola Alati è nominato membro del comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Cosenza, con sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Cosenza, quale rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Cosenza in sostituzione del dottor Rodolfo Buoncristiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1968

Il Ministro: Bosco

(2246)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1968.

Chiusura delle operazioni liquidatorie e approvazione del bilancio finale di liquidazione della « Fondazione per la sperimentazione agraria ».

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 15 agosto 1924, n. 1499, che istituì la « Fondazione per la sperimentazione e la ricerca agraria », approvandone lo statuto;

Visti i regi decreti 16 settembre 1927, n. 1943, 20 ottobre 1932, n. 1548 e 19 febbraio 1934, n. 322, relativi a modificazioni dello statuto ed al cambiamento della denominazione in « Fondazione per la sperimentazione agraria » nonchè l'art. 81 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, con cui furono assegnati alla « Fondazione » altri compiti;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme per la soppressione e la liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, sottoposti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1965 che sopprime la « Fondazione per la sperimentazione agraria » e la pone in liquidazione con le modalità della predetta legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della « Fondazione » condotta dallo speciale ufficio di cui all'articolo 1 della stessa legge n. 1404 del 1956;

Accertato che le operazioni di liquidazione di detto ente sono ultimate, per cui a norma dell'art. 13 della sopra citata legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio di detta « Fondazione » e approvarsi il relativo bilancio;

Visto il bilancio finale della liquidazione di cui trattasi e la relazione illustrativa;

Atteso che per l'avanzo finale della liquidazione della « Fondazione per la sperimentazione agraria » non e prevista alcuna destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della « Fondazione per la sperimentazione agraria » è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

E' approvato l'unito bilancio finale di liquidazione che presenta un avanzo di L. 22.501.427.

Art. 3.

L'avanzo della liquidazione in L. 22.501.427 è devoluto allo Stato e deve essere versato al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1968

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1968
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 247

MINISTERO DEL TESORO
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ufficio liquidazioni

FONDAZIONE PER LA SPERIMENTAZIONE AGRARIA
(in liquidazione)

Bilancio finale di liquidazione al 31 ottobre 1967

a) SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attività realizzate:

Cassa e banche	L.	14.875.405
Crediti verso terzi	»	5.110
Titoli	»	18.302.299
Interessi attivi e proventi vari	»	1.525.394
	L.	34.708.208

Passività estinte:

Debiti verso terzi	L.	11.386.073
Debiti tributari	»	237.289
Spese generali e per il personale	»	583.419
	L.	12.206.781
Avanzo finale di liquidazione	»	22.501.427
	L.	34.708.208

b) CONTO ECONOMICO

Spese e perdite

Sopravvenienze passive:			
accertamento di maggiori debiti verso terzi	L. 756.120		
accertamento di debiti tributari	» 92.289		
		L. 848.409	
Spese:			
spese generali e per il personale		» 583.419	
			L. 1.431.828
Avanzo finale di liquidazione			» 22.501.427
			L. 23.933.255
Avanzo alla data delle consegne: (22 aprile 1966)			L. 21.792.413

Rendite e profitti

Sopravvenienze attive:		
Maggior ricavo su vendita titoli	L. 508.499	
Insussistenze di passività:		
Accertamento di minori debiti verso terzi	» 106.949	
Rendite		
Interessi attivi e proventi vari	L. 1.525.394	
		» 2.140.842
		L. 23.933.255

Il capo dell'ufficio liquidazioni: CORBO

(2306)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1968.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori ausiliari del traffico soci di società od enti cooperativi anche di fatto, operanti nella provincia di Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903, concernente l'avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della pre-

videnza sociale, il quale prevede che per particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la propria opera per conto delle società ed enti medesimi, possono essere determinate per provincia o per zone od anche per settori di attività merceologiche, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili, ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili valide nei confronti dei lavoratori ausiliari del traffico soci di società od enti cooperativi anche di fatto operanti nella provincia di Bologna, sono fissati come segue:

facchini generici: 3ª classe contributiva, con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili;

autotrasportatori ed ippotrasportatori: 3ª classe contributiva, con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili;

facchini portabagagli: 6ª classe contributiva, con retribuzione imponibile di L. 68.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1968

Il Ministro: Bosco

(2353)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1968.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori facchini soci di società od enti cooperativi, anche di fatto, operanti nella provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903, concernente l'avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale, il quale prevede che per particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la propria opera per conto delle società ed enti medesimi, possono essere determinate per provincia o per zone od anche per settori di attività merceologiche, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili, ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili valide nei confronti dei lavoratori facchini soci di società od enti cooperativi anche di fatto operanti nella provincia di Napoli, sono fissati come segue:

Facchini generici: 3ª classe contributiva, con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili;

facchini portabagagli: 5ª classe contributiva, con retribuzione mensile di L. 57.200.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1968

Il Ministro: Bosco

(2345)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1968.

Disposizioni relative al rilascio di certificati di abilitazione venatoria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799, che stabilisce, fra l'altro, che per il rilascio della licenza di caccia in prima concessione nonchè per la restituzione della licenza medesima nei casi di ritiro o sospensione a seguito di infrazioni, l'interessato deve produrre anche il certificato di abilitazione all'esercizio venatorio, da rilasciarsi dai comitati provinciali della caccia, secondo le disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Considerato che l'abilitazione all'esercizio venatorio deve presupporre almeno sufficiente conoscenza delle norme legislative e regolamentari della caccia, di elementi di zoologia applicata alla caccia e dell'uso e maneggio delle armi da caccia;

Ritenuta l'opportunità che il rilascio del suddetto certificato sia subordinato all'accertamento dell'esistenza dei presupposti citati da effettuarsi a mezzo di esami da sostenere dinanzi ad apposita commissione;

Decreta:

Art. 1.

Per ottenere il certificato di abilitazione all'esercizio venatorio occorre sostenere un esame nel quale il candidato deve dimostrare di possedere sufficiente conoscenza delle norme che disciplinano l'esercizio venatorio medesimo e di elementi di zoologia applicata alla caccia secondo i programmi di cui al successivo art. 5.

Il candidato deve, inoltre, dimostrare di possedere le cognizioni di comportamento indispensabili a garantire il corretto uso delle armi a tutela dei terzi.

Art. 2.

L'esame è sostenuto presso il comitato della caccia della provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, davanti ad una commissione nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Il calendario degli esami viene predisposto dal comitato provinciale della caccia, sentito il presidente della commissione.

Nel caso che particolari esigenze lo richiedano, alcune sessioni di esami possono aver luogo in comuni della provincia prescelti dal comitato provinciale della caccia.

Art. 3.

La commissione di cui all'articolo precedente è composta di cinque membri di cui un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della agricoltura e delle foreste, prescelto dal Ministro, in qualità di presidente, e due membri effettivi e due membri supplenti designati dal comitato provinciale della caccia.

La commissione è validamente costituita con la presenza del presidente e di due commissari. In caso di assenza del presidente la carica viene tempestivamente assunta dal commissario effettivo più anziano di età.

Funge da segretario della commissione il segretario del comitato provinciale della caccia.

I membri della commissione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Ai componenti della commissione ed al segretario compete un gettone di presenza a carico del comitato provinciale della caccia.

Art. 4.

Per essere ammessi a sostenere l'esame per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio venatorio è necessario presentare una domanda, in carta bollata, al comitato provinciale della caccia, corredata del certificato medico di idoneità di cui all'art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799, e, secondo i casi, del congedo militare se il candidato ha prestato servizio presso le forze armate dello Stato; del certificato richiesto dall'art. 62, lettera *d*) del regolamento per l'esecuzione del testo unico di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, se il candidato non ha prestato servizio presso le forze armate dello Stato; del certificato richiesto dall'art. 63 dello stesso regolamento nonchè dell'atto di consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela se il candidato è minore non emancipato.

Detti documenti sono restituiti agli interessati dal comitato provinciale della caccia dopo la prova d'esame.

Art. 5.

L'esito dell'esame è dato dalla media dei voti riportati in ciascuna materia. La valutazione delle singole prove e quelle dell'esito finale avviene collegialmente fra i tre commissari.

Per superare la prova d'esame occorre che il candidato riporti un punteggio non inferiore a 6/10 in ciascuna materia.

La commissione compila un verbale sull'esito degli esami con l'elenco nominativo e il voto conseguito dai singoli candidati e la qualifica di « abilitato » o « respinto » e lo trasmette sollecitamente al comitato provinciale della caccia.

Il comitato della caccia rilascia agli abilitati il certificato di cui all'art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

Il giudizio della commissione è inappellabile.

Il candidato respinto non può sostenere un nuovo esame se non sono trascorsi almeno tre mesi dalle prove sostenute.

Art. 6.

I programmi di esame sono i seguenti:

Legislazione venatoria

Nozioni di esercizio di caccia;

Definizione di selvaggina stanziale e di selvaggina migratoria;

Elenco della selvaggina stanziale protetta;

Elenco degli animali predatori (nocivi);

Nozioni sulle licenze di caccia (rilascio e rinnovo delle licenze, validità e assicurazione per responsabilità civile);

Limitazioni all'esercizio venatorio rispetto ai tempi e ai luoghi;

Mezzi consentiti e mezzi vietati per la caccia;

Appostamenti di caccia;

Nozioni di caccia controllata;

Specie di selvaggina sempre protette;

Divieti di detenzione e vendita di specie di selvaggina;

Nozioni sulle bandite, riserve di caccia, zone di ripopolamento e cattura, oasi di protezione della fauna;

Zona faunistica delle Alpi;

Agenti di vigilanza sulla caccia, loro poteri;

Custodia e addestramento dei cani;

Sanzioni;

Organi preposti al settore della caccia.

Zoologia applicata alla caccia

Concetto elementare di equilibrio della natura;

Correlazione fra selvaggina ed ambiente;

Animali che costituiscono selvaggina ed animali che sono esclusi dal novero della selvaggina a termini di legge;

Selvaggina appartenente alla fauna locale e selvaggina estranea alla stessa;

Animali predatori (nocivi);

Selvaggina stanziale e selvaggina migratoria;

Riconoscimento di mammiferi ed uccelli oggetto di caccia con particolare riferimento agli ungulati, roditori, carnivori, tetraonidi, gallinacei, palmipedi e trampolieri, fringuello, germano, folaga, colombaccio, colombella, storno, merlo, tordi, cèsene, allodole, passero, falco, corvi, cornacchia, gazza, ghiandaia, beccaccia, tortora, quaglia, avvoltoi, rapaci notturni;

Riconoscimento di selvaggina che è vietato cacciare in ogni tempo;

Produzione e consumo della selvaggina;

Cenni sui rapporti fra la selvaggina, l'agricoltura e la caccia;

Protezione e ripopolamento della selvaggina e mezzi per realizzarli.

Armi da caccia e loro uso

Nozioni generali e particolari sulle armi e munizioni usate per la caccia;

Custodia, manutenzione, controllo e trasporto delle armi da caccia;

Porto ed uso delle armi durante l'esercizio venatorio;

Nozioni sul tiro con armi da caccia.

La commissione, ove lo ritenga opportuno, ha facoltà di sottoporre il candidato ad una prova pratica di tiro in luogo autorizzato.

Al candidato possono essere presentate illustrazioni, tabelle, diapositive, films, animali imbalsamati o vivi, oggetti ed armi da caccia, sui quali vengono impostate le domande attinenti i programmi di esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1968

p. *Il Ministro*: SCHIETROMA

(2511)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1968.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Campania.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Campania;

Vista la nota n. 4319/14/1 Div. Gab. del 10 febbraio 1968, con la quale la prefettura di Avellino comunica che il dott. Renato De Rogatis è stato eletto presidente della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Avellino in sostituzione del dott. Pasquale Russo;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Campania il dott. Pasquale Russo con il dott. Renato De Rogatis;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Renato De Rogatis è chiamato a far parte, quale presidente della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Avellino, del comitato regionale per la programmazione economica della Campania, in sostituzione del dott. Pasquale Russo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1968

Il Ministro: PIERACCINI

(2586)

DECRETO PREFETTIZIO 21 febbraio 1968.

Ricostituzione del consiglio provinciale di sanità di Pisa.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Attesa la necessità di provvedere alla ricostituzione — per scaduto triennio — del Consiglio provinciale di sanità, in ordine all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Viste le designazioni degli enti interessati, per quanto concerne i componenti non di diritto;

Vista la nota n. 758/1.15.17 del 16 febbraio 1968, con la quale il medico provinciale di Pisa, in conformità a quanto disposto dall'art. 14 del succitato decreto presidenziale, designa il funzionario che dovrà disimpegnare le funzioni di segretario del consiglio in questione;

Sentito il medico provinciale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il consiglio provinciale di sanità di Pisa, per il triennio 1968-1970, è costituito come segue:

il prefetto;
il medico provinciale;
il veterinario provinciale;
il presidente del tribunale;
l'ingegnere capo del genio civile;
il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;
il capo dell'ispettorato del lavoro;
l'ufficiale sanitario del comune di Pisa;
il ten. col. dott. Loris Crapanzano, ufficiale medico militare;
il dott. Nello Pisani, medico condotto;
la dott.ssa Noemi Ciampi, direttore della sezione micrografica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
il dott. Dino Buoncristiani, direttore della sezione chimica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
il dott. Enzo Lupetti, presidente degli spedali riuniti di S. Chiara di Pisa;
il prof. Guido Santopadre, direttore sanitario degli spedali riuniti di S. Chiara di Pisa;
il prof. Augusto Lattanzi, primario medico ospedaliero;
il prof. Giulio Togni, primario chirurgo ospedaliero;
il prof. Daniele Parvis, medico chirurgo;
il prof. Giulio Tito Sicca, medico chirurgo;
il prof. Augusto Gentili, pediatra;
il prof. Eugenio Massart, esperto in materie amministrative;
l'ing. Nello Casarosa, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;
l'ing. Stefano Messerini, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;
il prof. Mario Paltrinieri, rappresentante dell'ordine dei medici;
il dott. Elio Mennucci, rappresentante dell'ordine dei veterinari;
il dott. Arnaldo Comastri, rappresentante dell'ordine dei farmacisti;
la sig.ra Renata Giacomelli, rappresentante del collegio delle ostetriche;
la sig.na Bruna Belli, rappresentante del collegio infermiere professionali;
il dott. Fernando Patrizi, rappresentante dell'Inps;
l'avv. Luigi Golini, rappresentante dell'Inail;
il dott. Guido Dedoni, rappresentante dell'Inam.

I sunnominati membri del consiglio durano in carica tre anni.

Le funzioni di segretario verranno esercitate dal consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità, dott.ssa Angela Maria Guida, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Livorno.

Pisa, addì 21 febbraio 1968

Il prefetto: SARRO

(2171)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1968, registro n. 8, foglio n. 221, è stato respinto il ricorso straordinario proposto il 6 febbraio 1967 dal dott. Fiore Vittorio, vice conservatore degli archivi notarili avverso il provvedimento 29 dicembre 1966 del Ministero di grazia e giustizia.

(2500)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1966, registro n. 37 Pubblica istruzione, pagina n. 248, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, è stato rigettato il ricorso straordinario proposto dalla signora Ada Assumma in Cosi, avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso per esame speciale a nove posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui al decreto ministeriale 27 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1965, registro n. 55, foglio n. 113.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1968, registro n. 7 Pubblica istruzione, foglio n. 315, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il ricorso straordinario presentato dal prof. Felice Gino Lo Porto, avverso la nota n. 16707 del 20 marzo 1964, con la quale il Ministero della pubblica istruzione negava il rilascio della copia degli atti relativi ai criteri di massima, dei quaderni di scrutinio e della scheda personale attinenti al concorso per titoli a trentacinque posti di direttore nel ruolo degli archeologi delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, nonchè il provvedimento di approvazione della graduatoria del suddetto concorso, è accolto, limitatamente alla parte relativa al rifiuto opposto dall'amministrazione delle antichità e belle arti di rilasciare al funzionario predetto i criteri di massima, i quaderni di scrutinio e la scheda personale attinenti al concorso sopracitato.

(2408)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Caltanissetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1968, la provincia di Caltanissetta viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 478.630.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2550)

Autorizzazione al comune di Paternò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1968, il comune di Paternò (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 282.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2552)

Autorizzazione al comune di Canosa di Puglia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1968, il comune di Canosa di Puglia (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2551)

Autorizzazione al comune di Colledimacine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1968, il comune di Colledimacine (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.130.387, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2553)

Autorizzazione al comune di Colledimezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1968, il comune di Colledimezzo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.773.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2554)

Autorizzazione al comune di Manduria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1968, il comune di Manduria (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 266.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2555)

Autorizzazione al comune di Perano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1968, il comune di Perano (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.732.588, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2556)

Autorizzazione al comune di Roio del Sangro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1968, il comune di Roio del Sangro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.279.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2557)

Autorizzazione al comune di Tollo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1968, il comune di Tollo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.154.285, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2559)

Autorizzazione al comune di Rovigo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1968, il comune di Rovigo viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 48.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2558)

Autorizzazione al comune di Alberona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1968, il comune di Alberona (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.644.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2560)

Autorizzazione al comune di Albi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1968, il comune di Albi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.909.966, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2561)

Autorizzazione al comune di Calimera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1968, il comune di Calimera (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.724.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2562)

Autorizzazione al comune di Caprarica di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1968, il comune di Caprarica di Lecce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.606.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2563)

Autorizzazione al comune di Collepasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1968, il comune di Collepasso (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.240.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2564)

Autorizzazione al comune di Fara Filiorum Petri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1968, il comune di Fara Filiorum Petri (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.472.579, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2565)

Autorizzazione al comune di San Costantino Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1968, il comune di San Costantino Calabro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.016.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2569)

Autorizzazione al comune di Grassano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1968, il comune di Grassano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.868.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2566)

Autorizzazione al comune di Palena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1968, il comune di Palena (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.779.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2567)

Autorizzazione al comune di Palmariggi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1968, il comune di Palmariggi (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.063.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2568)

Autorizzazione al comune di San Mango d'Aquino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1968, il comune di San Mango d'Aquino (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.431.710, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2570)

Autorizzazione al comune di San Vito dei Normanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1968, il comune di San Vito dei Normanni (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 343.605.777, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2571)

Autorizzazione al comune di Seclì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1968, il comune di Seclì (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.741.840, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2572)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 56

Corso dei cambi del 20 marzo 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624 —	623,80	624,28	624,40	624,25	—	624,26	624,40	624 —	624 —
$ Can.	574,70	575,85	576 —	576 —	575,10	—	576,20	576 —	574,70	574,70
Fr. Sv.	144,37	144,20	144,48	144,335	144,10	—	144,20	144,385	144,37	144,24
Kr. D.	83,71	83,80	83,68	83,79	83,60	—	83,76	83,79	83;71	83,71
Kr. N.	87,48	87,55	87,55	87,48	87,25	—	87,50	87,48	87,48	87,48
Kr Sv.	120,69	120,78	120,80	120,89	120,50	—	120,82	120,89	120,69	120,75
Fol.	173,32	173,07	173,10	173,24	173,10	—	173,19	173,24	173,32	173,10
Fr B.	12,57	12,563	12,58	12,5785	12,55	—	12,5760	12,5785	12,57	12,565
Franco francese	127,15	126,80	12 ,94	126,95	126,80	—	127,02	126,95	127,15	126,90
Lst.	1495;90	1501,35	1501,30	1502,70	1503,25	—	1502,75	1502,70	1495,90	1502,50
Dm. occ.	156,36	156,57	156,70	156,66	156,63	—	156,70	156,66	156,36	156,60
Scell. Austr.	24,12	24,13	24,13	24,1365	24 —	—	24,13	24,1365	24,12	24,12
Escudo Port.	21,60	21,82	21,825	21,83	21,80	—	21,8350	21,83	21,80	21,80
Peseta Sp.	8,94	8,95	8,96	8,9625	8,90	—	8,97	8,9625	8,94	8,90

Media dei titoli del 20 marzo 1968

Rendita 5 % 1935	104,875
Redimibile 3,50 % 1934	100,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,975
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,075
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,275
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,30
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,85
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 marzo1968

1 Dollaro USA	624,33
1 Dollaro canadese	576,10
1 Franco svizzero	144,267
1 Corona danese	83,775
1 Corona norvegese	87,49
1 Corona svedese	120,855
1 Fiorino olandese	173,215
1 Franco belga	12,577
1 Franco francese	126,985
1 Lira sterlina	1502,725
1 Marco germanico	156,68
1 Scellino austriaco	24,133
1 Escudo Port.	21,832
1 Peseta Sp.	8,966

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(*2ª pubblicazione*). Elenco n. 3

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1115 Mod. 243 — Data: 17 luglio 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Vergara Carmine, nato a Frattamaggiore il 12 dicembre 1913 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 155.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 34 Mod. 241 D.P. — Data: 19 luglio 1967 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Varese — Intestazione: Fornari Carla, ved. Mozzanica nata a Venegona Superiore il 27 ottobre 1894 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 100.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 28 febbraio 1968

Il direttore generale: MAZZAGLIA

(2196)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di lavoro « A.C.L.I. - San Giuseppe », con sede in Mesoraca.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 4 marzo 1968, il sig. Bruno Mottola è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di lavoro « A.C.L.I. - San Giuseppe », con sede in Mesoraca (Catanzaro), in sostituzione del rag. Vincenzo Cassadonte, dimissionario.

(2300)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Errata-corrige

Nel prospetto dei dati di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano del comune di Campione d'Italia della provincia di Como, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 29 gennaio 1968, al primo rigo dei dati di tariffa, in luogo di: « Categoria A/1... », leggasi: « Categoria A/2... ».

(2590)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per merito distinto, per soli titoli, ai fini del passaggio anticipato alla IV classe di stipendio, relativi a posti di insegnante d'arte applicata disponibili al 1° ottobre 1966 negli Istituti d'arte.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;
Vista la legge 19 ottobre 1965, n. 1204;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi per merito distinto Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto, per insegnanti d'arte applicata in servizio negli Istituti d'arte, relativi a posti di ruolo organico disponibili al 1° ottobre 1966.

Detti concorsi sono per soli titoli, ai fini del passaggio anticipato alla IV classe di stipendio.

Numero d'ordine	Materie o gruppi di materie	Ruolo di appartenenza	Numero dei posti messi a concorso
1	Decorazione pittorica Decorazione murale Pittura decorativa Decorazione applicata all'industria Decorazione industriale	Istituti d'arte	1
2	Decorazione plastica Scultura decorativa Lavorazione del marmo e della pietra Lavorazione dell'alabastro Intagli in marmo Formatura e stucco Formatura	Id.	1
3	Ceramica Decorazione ceramica Decorazione e smaltatura ceramica - Decorazione e plastica ornamentale ceramica Foggiatura al tornio - Formatura e stampatura Formatura, tornitura e cottura ceramica - Forni Cottura Terracotta	Id.	2
4	Ferro battuto Ferro battuto e sbalzo Sbalzo Sbalzo e cesello Sbalzo, incisione e smaltatura dei metalli - Smalto su metalli Lavorazione dei metalli Oreficeria Fonderia artistica	Id.	2
5	Lavorazione del legno Lavorazione del mobile Ebanisteria Ebanisteria e tarsia Intaglio Tarsia Ebanisteria, tarsia e intaglio Intaglio in legno e plastica ornamentale Laccatura e doratura del legno	Id.	2

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Possono partecipare ai concorsi di cui all'art. 1 coloro che si trovano in servizio alla data del presente bando e che, alla data del 1° ottobre 1966, appartengono al ruolo organico degli insegnanti delle materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi, e, alla stessa data, sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165 e cioè:

a) si trovano a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla quarta classe di stipendio;

b) hanno riportato negli anni scolastici 1963-64, 1964-65 e 1965-66 qualifiche non inferiori a « Valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente », nè i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per la ammissione al concorso (lettera *a*) del primo comma del presente articolo, il servizio militare prestato in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 165.

Il servizio prestato in reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero, qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Coloro che hanno ottenuto la valutazione del servizio militare, agli effetti del raggiungimento dell'anzianità richiesta per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio, non possono usufruire del medesimo beneficio, per il passaggio anticipato alla classe di stipendio successiva.

Art. 3.

Termini per la presentazione delle domande di ammissione - Documentazione Termini Esclusioni

Le domande di partecipazione ai presenti concorsi per merito distinto, redatte su carta legale da L. 400, devono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e documenti, al Ministero della pubblica istruzione, Ispettorato per l'istruzione artistica, Ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo, 23, Roma-Eur, entro, trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero

Nella domanda devono essere chiaramente indicati:

a) cognome e nome del candidato (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie di insegnamento cui si riferisce il concorso;

d) sede ed istituto presso cui il candidato è in servizio;

e) data della nomina del candidato nel ruolo organico (specificare se tale nomina sia avvenuta in seguito a concorso o per assunzione senza concorso, se con periodo di prova o senza, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da istituti e scuole pareggiate statizzati);

f) data della promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio e anzianità nella classe stessa posseduta alla data del 30 settembre 1966;

h) nel caso che il candidato abbia avanzato istanza al Ministero della pubblica istruzione per ottenere il riconoscimento dei servizi ai fini della progressione in carriera con effetto anteriore alla data del 30 settembre 1966 e non gli risulti comunicata la data del relativo provvedimento, richiamerà nella domanda tale circostanza.

Alla domanda il candidato deve allegare:

1) copia dello stato di servizio, su carta legale da L. 400, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione in data non anteriore al 1° ottobre 1966.

Nel caso che il candidato ne sia sprovvisto, la copia va richiesta al Ministero della pubblica istruzione, Ispettorato per l'istruzione artistica, divisione 2ª, con apposita domanda in carta legale da L. 400. In tale domanda il candidato può chiedere che la suddetta copia sia allegata d'ufficio alla sua domanda di ammissione al concorso, nella quale farà menzione di tale circostanza;

2) certificato in carta legale da L. 400 rilasciato dal capo di istituto, ed attestante le qualifiche riportate per gli anni scolastici 1963-64, 1964-65, 1965-66, e le eventuali sanzioni disciplinari.

Nel caso che il candidato abbia prestato servizio nel suddetto triennio presso istituti diversi, i certificati dovranno essere rilasciati dai rispettivi capi di istituto;

3) tutti i titoli posseduti alla data del 30 settembre 1966 che il candidato ritenga utili ai fini del concorso, tenendo presente quanto stabilito, in merito alla loro valutazione, nel seguente art. 3;

4) un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei titoli di merito, di servizio, culturali e delle pubblicazioni, nonchè dei documenti presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

Le opere manoscritte e dattiloscritte non saranno prese in considerazione.

Gli elaborati artistici debbono essere firmati e muniti di autenticazione del capo dell'istituto, che li attesti eseguiti dal concorrente.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti esistenti presso il Ministero della pubblica istruzione, o altre amministrazioni.

Agli effetti del computo del servizio prestato in reparti combattenti, di cui all'ultimo comma del presente art. 2:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 debbono presentare la dichiarazione di cui alla circolare 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, su carta legale da L. 400;

b) coloro che parteciparono alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, debbono presentare la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, su carta legale da L. 400;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che, dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legge 4 marzo 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, debbono produrre, a seconda dell'arma o corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative e le notificazioni, in bollo da L. 400, di cui alla circolare n. 500 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

Non sono ammessi al concorso coloro le cui domande siano pervenute oltre il termine di scadenza e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso.

Art. 4.

Punteggio e sua ripartizione Valutazione dei titoli Detrazioni

La commissione giudicatrice dispone di 100 punti, ripartiti secondo quanto stabilito dalla apposita tabella predisposta dal Ministero della pubblica istruzione, in conformità di quanto disposto dal quarto capoverso dell'art. 1 della legge 19 ottobre 1965, n. 1204.

I titoli valutabili debbono essere stati conseguiti entro il 30 settembre 1966.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, a norma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743.

La commissione, nella prima adunanza, elegge nel proprio seno il relatore e, ove occorra, il segretario.

Art. 6.

Formazione delle graduatorie

Al termine delle operazioni, la commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito sono compresi tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 75 su 100.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito, la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano di età.

Art. 7.

Approvazione delle graduatorie

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

Le graduatorie di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1966

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1968
Registro n. 14, *foglio n.* 238

(2485)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso interno per esami a diciotto posti di consigliere di 2ª classe della carriera direttiva tecnica dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che reca norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente le disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 81, riguardante modifiche ed integrazioni a detta legge n. 119;

Considerato che dei ventidue posti di consigliere di 2ª classe della carriera direttiva tecnica messi a concorso con decreto ministeriale in data 9 marzo 1963, n. 4 sono stati coperti e ne risultano quindi disponibili altri diciotto per il concorso previsto dal terzo comma dell'art. 63 della citata legge n. 81/1963;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso Requisiti richiesti per l'ammissione

E' indetto un concorso per esami a diciotto posti di consigliere di 2ª classe del ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

L'ammissione al concorso è riservata al personale di ruolo, non di ruolo e straordinario dell'Azienda medesima in possesso di un diploma di laurea.

Art. 2.

Non si applica alcun limite di età nei confronti dei candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano compresi fra il personale di ruolo della A.S.S.T.

Per il personale non di ruolo e straordinario, invece, il limite di età è di anni 32 alla suddetta data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Il limite di età è elevato ad anni 37:

per gli ex combattenti, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e dalla deportazione, per i profughi dai territori di confine, per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Etiopia e dalla Somalia (per questi ultimi limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali è cessata la sovranità dello Stato italiano in seguito al trattato di pace, per i profughi dai territori esteri e per i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra;

ad anni 39: per gli ex combattenti o assimilati, decorati al valore militare e promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa.

Il suddetto limite di anni 32 è, inoltre, elevato di anni 2 per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Questi aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non vengano superati 40 anni di età.

Il limite massimo di anni 32 è elevato inoltre:

ad anni 40, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che comprovino di avere riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

ad anni 45, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli enti, sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

ad anni 55, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, — per mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per i fatti derivanti dal terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia) o per i fatti derivanti dal terrorismo slavo o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra altoatesini, per i mutilati e invalidi della Repubblica sociale italiana, per i mutilati ed invalidi per lavoro.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite di età è altresì elevato nei confronti degli assistenti universitari ordinari, straordinari, volontari o incaricati nella misura stabilita dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, sostituito dall'art. 17 della legge 24 giugno 1950, n. 465.

Art. 3.

Domanda di ammissione (da redigere in conformità allo schema esemplificativo - allegati B *e* C)

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 400, indirizzata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale e affari generali, reparto I, sezione 1ª, viale C. Colombo, 273, Roma, dovrà essere presentata o fatta pervenire all'ufficio di appartenenza entro e non oltre il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare:

il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, l'ufficio di appartenenza;

il diploma di laurea posseduto e la data del relativo conseguimento;

la carriera di appartenenza e la qualifica rivestita, ovvero la posizione impiegatizia alle dipendenze dell'A.S.S.T.

Il personale non di ruolo e quello straordinario dovrà inoltre dichiarare:

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune di iscrizione nelle liste elettorali oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne riportate anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, nonchè gli eventuali procedimenti penali pendenti;

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali precedenti servizi prestati alle dipendenze di pubblica amministrazione e le eventuali cause di risoluzione del rapporto di pubblico impiego.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio, ovvero da un notaio o dal segretario del comune di residenza del candidato.

L'ufficio, all'atto di ricezione della domanda vi apporrà il timbro a data ed il bollo dell'ufficio e la trasmetterà, per il tramite del superiore ispettorato o direzione centrale, alla direzione centrale del personale ed affari generali, reparto I, sezione 1ª, esprimendo il parere sull'ammissibilità del candidato.

Art. 4.

Data del possesso dei requisiti - Ammissione ed esclusione dei candidati

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda e debbono sussistere sino al momento della nomina dei vincitori.

Con decreto del Ministro saranno disposte le ammissioni al concorso e le eventuali esclusioni motivate.

Art. 5.

Programma e diario esami - Votazione - Documenti personali di riconoscimento

I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere le prove di esame, scritte ed orale, secondo il programma allegato al presente decreto.

I giorni e la sede in cui avranno luogo le prove scritte saranno stabiliti con decreto ministeriale del quale, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse, verrà dato avviso con apposita pubblicazione sul Bollettino ufficiale del Ministero poste e telecomunicazioni e con comunicazione personale ai singoli candidati ammessi.

I candidati che avranno superato le prove scritte avranno comunicazione del voto riportato in ciascuna prova contestualmente alla convocazione per la prova orale; detta convocazione sarà data ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la prova stessa.

L'esame consterà di tre prove scritte e della prova orale in base al programma annesso (allegato *A*) al presente decreto.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle tre prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno; l'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Per essere ammessi a sostenere ciascuna prova d'esame i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta di identità;
libretto ferroviario;
tessera postale;
porto d'armi;
patente automobilistica;
passaporto.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto circa lo svolgimento delle prove scritte ed orale sarà osservato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le relative norme di esecuzione emanate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici con qualifica non inferiore a direttore di divisione. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Il decreto costitutivo della commissione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza

L'elenco dei candidati che avranno superato la prova orale sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero delle poste

e delle telecomunicazioni e della relativa data di pubblicazione sara data preventiva individuale partecipazione scritta agli interessati.

I candidati suddetti, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data indicata nel comma precedente, dovranno presentare all'ufficio dal quale dipendono i documenti attestanti i titoli di preferenza nelle nomine, come di seguito specificato:

1) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione della promozione;

2) i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio o per i fatti derivanti dal terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti derivanti dal terrorismo slavo o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, ed i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati ed invalidi altoatesini, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana, produrranno il mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o copia del decreto di pensione o una attestazione in carta libera rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, nella quale siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

3) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione alla pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

4) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante il numero di iscrizione e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

5) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un attestato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro;

6) gli ex combattenti, i partigiani combattenti ed i reduci dalla prigionia dovranno produrre la dichiarazione integrativa o la notificazione ovvero la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, entrambi parificati, nel quale siano riportati, negli appositi quadri, il periodo trascorso in zona di operazione o in prigionia;

7) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre una attestazione del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede;

8) i profughi dei territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante una attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia o da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri, comprovante la loro condizione;

9) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio o per fatti derivanti dal terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti derivanti dal terrorismo slavo o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

gli orfani dei caduti per servizio ed i figli degli invalidi per servizio di 1ª categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

gli orfani dei caduti sul lavoro produrranno un attestato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

10) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che *il padre e la madre fruiscono di pensione;*

i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro produrranno un certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, attestante tale loro qualifica ed il diritto al relativo beneficio;

11) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle, vedove e nubili, dei caduti indicati al precedente numero nove, nonchè le madri, le mogli e le sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire apposito certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle, vedove o nubili, dei caduti sul lavoro produrranno il documento di cui al precedente numero dieci;

12) coloro che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato rilasciato dai competenti organi;

13) i coniugati o i vedovi con o senza prole dovranno produrre lo stato di famiglia in data non anteriore ai tre mesi dalla data di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Tutti i documenti, ad eccezione di quelli espressamente indicati al punto 2), dovranno essere redatti nella prescritta carta da bollo.

Qualora i documenti siano stati già prodotti all'A.S.S.T., e purchè non si tratti di documenti scaduti di efficacia, gli interessati potranno limitarsi ad indicare con apposita dichiarazione in carta semplice — presentata o fatta pervenire all'ufficio di appartenenza nel termine indicato al primo comma — gli estremi della loro precedente presentazione nonchè la natura dei documenti stessi. Non è consentito far riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli prodotti all'amministrazione postelegrafica.

L'ufficio che avrà ricevuto i documenti e le dichiarazioni apporrà il timbro a data per attestare la presentazione in termini e li trasmetterà senza indugio, per la via gerarchica, alla Direzione centrale personale e affari generali, reparto I, sezione 1ª.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria dei concorrenti idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun concorrente.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui ai commi quarto e quinto del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria degli idonei sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di detta pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Documentazione di rito

Dei concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di cui al precedente art. 8, sarà pubblicato apposito elenco sul Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Qualora l'amministrazione lo ritenga opportuno, in relazione al rapporto tra il numero degli utilmente collocati ed il numero dei posti messi a concorso, la pubblicazione di cui al comma precedente potrà essere omessa, e, per gli effetti di cui al successivo comma, si terrà conto della pubblicazione prevista dal precedente art. 7.

Entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data della pubblicazione prevista dal primo comma, o da quella richiamata dal secondo comma del presente articolo, i concorrenti compresi nell'uno o nell'altro degli elenchi dovranno presentare o far pervenire, a pena di decadenza, all'ufficio da cui dipendono, i prescritti documenti di rito; della pubblicazione, nonchè degli effetti alla stessa conseguenti, i candidati riceveranno preventivamente individuale partecipazione scritta.

Il personale di ruolo dovrà produrre come documento di rito:

1) diploma di laurea ovvero certificato sostitutivo a tutti gli effetti, in originale ovvero in copia debitamente autenticata da notaio o da pubblici ufficiali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Il personale non di ruolo e quello straordinario dovrà invece produrre, come documenti di rito, oltre al titolo di studio di cui al precedente punto 1:

2) estratto per riassunto dell'atto di nascita.

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalle competenti autorità consolari; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato, rilasciato dal comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il godimento;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale, o militare, o dall'ufficio sanitario, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego cui si riferisce il concorso e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1966, n. 837.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità. Non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'idoneità all'impiego.

Per i mutilati e per gli invalidi il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare per coloro che abbiano prestato servizio militare (ove non sia stato già prodotto a termini e per i fini di cui al precedente art. 8).

Gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre uno dei seguenti documenti:

a) copia del foglio matricolare rilasciato dal distretto militare, se siano stati arruolati dagli organi di leva e se siano in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartengano a classi già alle armi, ma non siano ancora incorporati perchè ammessi al beneficio del ritardo o del rinvio, ovvero siano stati riformati in rassegna;

b) certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva, se siano stati dichiarati riformati o rivedibili dalle commissioni di leva.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti con il foglio di congedo;

8) il documento attestante il diritto all'elevazione del limite massimo di età. Dalla presentanzione di tale documento il candidato è dispensato qualora lo abbia già prodotto a termini e per i fini di cui al precedente art. 8.

Tutti i sopraelencati documenti dovranno essere rilasciati nella prescritta carta da bollo.

Inoltre, i documenti indicati nei numeri 3), 4), 5), 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella dello invito di cui al primo comma del presente articolo.

Qualora i documenti siano stati già prodotti all'A.S.S.T. e purchè non si tratti di documenti scaduti di efficacia, gli interessati potranno limitarsi ad indicare con apposita dichiarazione in carta semplice — presentata o fatta pervenire nel termine ed all'ufficio sopra indicato — gli estremi della loro precedente presentazione nonchè la natura dei documenti stessi. Non è consentito far riferimento a documenti presentati ad altra amministrazione compresi quelli prodotti all'amministrazione postelegrafica.

I concorrenti che si trovino sotto le armi potranno esibire, in luogo dei documenti di cui ai punti 3), 6) e 7), un certificato in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante anche la loro idoneità fisica al posto al quale aspirano.

L'ufficio che avrà ricevuto i documenti e le dichiarazioni vi apporrà il timbro a data per comprovare la presentazione in termini e li trasmetterà senza indugio per il tramite della via gerarchica alla Direzione centrale personale e affari generali, reparto I, sezione 1ª.

Art. 10.

Nomine dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati in prova, per un periodo di sei mesi, con la qualifica di consigliere di 2ª classe e con le competenze economiche iniziali spettanti a tale qualifica.

Trascorso tale periodo, i consiglieri di 2ª classe in prova, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole saranno applicate le norme di cui all'art. 10 del testo unico 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 agosto 1967

Il Ministro: SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1967
Registro n. 52 *Uff. risc. poste, foglio n.* 001. — ANSALONE

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

1ª *Prova*: Principi scientifici di elettrotecnica

1) Il campo elettrostatico nel vuoto: definizioni; principali fatti sperimentali. Proprietà dei conduttori in equilibrio elettrico. Il potenziale elettrico e sua relazione differenziale con l'intensità di campo elettrico. Il teorema di Gauss e la costante dielettrica nel vuoto.

I fenomeni d'influenza elettrica, sistema di unità di misura M.K.S.C.

2) L'equazione di Poisson e di Laplace. Il problema generale della elettrostatica. Capacità elettrica. Il campo elettrico sostenuto da un dipolo elettrico.

3) Descrizione analitica dei campi elettrici sostenuti rispettivamente da:

a) un conduttore ad asse rettilineo in equilibrio elettrico, di lunghezza indefinita;

b) due conduttori ad asse rettilineo paralleli fra loro, in equilibrio elettrico, con cariche opposte di lunghezza indefinita;

c) due conduttori cilindrici concentrici in equilibrio elettrico, con cariche opposte di lunghezza indefinita.

Espressione della capacità elettrica dei condensatori: piano sferico e cilindrico. Sistema di più conduttori in presenza, coefficienti di influenza e capacità parziali.

4) Il campo elettrostatico nella materia. Intensità di polarizzazione, suscettività dielettrica, costante dielettrica. Condizioni di continuità attraverso la superficie di separazione fra due dielettrici. Legge di rifrazione del campo elettrico. Sull'energia del campo elettrico. Azioni di forza tra dielettrici.

5) Il campo elettrico stazionario in un mezzo conduttivo omogeneo (a tre dimensioni). Densità di corrente e leggi differenziali di Ohm e Joule. Leggi di Kirchoff. Condizioni di continuità e condizioni ai limiti.

I circuiti filiformi; trattazione generale.

6) la conduzione elettrica nei liquidi, nei gas; principali leggi. La emissione elettrica.

7) Il campo magnetico sostenuto da correnti elettriche stazionarie. Principali definizioni e fatti sperimentali. Forza meccanica esercitata su un conduttore percorso da corrente, posto in un campo magnetico. Induzione magnetica. Legge della circuitazione espressa in forma differenziale.

8) Il campo magnetico (stazionario nella materia). Intensità di magnetizzazione, suscettività e permeabilità magnetica. Corpi diamagnetici, paramagnetici, ferromagnetici. Curva di magnetizzazione a ciclo di isterisi. Permeabilità differenziale. Condizione di continuità attraverso la superficie di separazione fra due materiali a permeabilità diversa.

9) Legge dell'induzione elettromagnetica. Espressione della f. e. m. indotta in un conduttore muoventesi in un campo magnetico, di induzione costante. Espressione differenziale della stessa. Energia del campo magnetico. Forza di sollevamento di un elettromagnete. Il circuito magnetico. Riluttanza magnetica e legge di Opkinson. Magneti permanenti.

10) Il potenziale vettore per il campo magnetico. Sua relazione analitica con la densità di corrente. Legge di Biet-Savart. Il campo elettromagnetico lentamente variabile (quasi stazionario). La corrente di spostamento.

11) Auto-induzione di un circuito elettrico e mutua induzione fra circuiti elettrici. Energia elettromagnetica di:

a) due circuiti in presenza percorsi da corrente;

b) un circuito percorso da corrente ed un magnete permanente. Formula di Neumann per i coefficienti di mutua e di auto-induzione. Calcolo dei coefficienti stessi per casi semplici.

12) Il campo elettromagnetico rapidamente variabile. Densità totale di corrente. Le equazioni fondamentali di Maxwell espresso in forma differenziale. Condizioni ai limiti e condizioni di continuità. Il vettore di Poynting.

13) Penetrazione nei conduttori di un campo elettromagnetico variabile nel tempo. Caso di conduttore delimitato da una superficie piana di profondità posto in un campo elettromagnetico parallelo alla superficie stessa. Profondità di penetrazione. Resistenza equivalente.

14) Grandezze periodiche di forma qualsivoglia ed analisi di Fourier. Grandezze alternative sinusoidali; operazioni su di esse, rappresentazione grafica e metodo simbolico.

15) Studio dei circuiti a corrente alternata sinusoidale a regime permanente e transitorio. Caso particolare di due circuiti accoppiati magneticamente a regime permanente Risonanza. Potenza elettrica: attiva, reattiva ed apparente.

16) Sistemi polifasi e, in particolare trifasi. Relazioni fondamentali. Potenza, fattore di potenza dei sistemi trifasi. Campo magnetico rotante Ferraris. Misure di potenza e di fattore di potenza dei circuiti monofasi e trifasi.

17) I circuiti a costanti distribuite. Equazioni delle linee. Distribuzione della corrente e della tensione lungo una linea, in regime alternativo sinusoidale. Vari casi: linea indefinitivamente lunga, linea aperta ad un estremo, linea chiusa sopra una impendenza.

18) Principali metodi di misure elettriche nel campo delle correnti continue e delle correnti alternative: a ponte, potenziometrico, di proiezione.

2ª *Prova*: Macchine elettriche, impianti elettrici ed elettronica.

1) Principi di funzionamento delle macchine elettriche, rendimento, perdite, sovrariscaldamento, reversibilità. Cenni sulle particolarità costruttive delle macchine elettriche.

2) Trasformatori; equazioni e relazioni fondamentali; funzionamento in parallelo. Autotrasformatori e trasformatori di misura.

3) Macchine rotanti a corrente continua ed alternata; caratteristiche;

a) regolazione di velocità dei motori;

b) funzionamento in parallelo delle macchine rotanti sincrone ed a corrente continua;

4) Conversione della energia elettrica, staticamente e a mezzo di macchine rotanti.

5) Progetto di massima e schemi di piccole centrali per alimentazione di impianti industriali. Cabine di trasformazione, impianti di conversione e rifasamento.

6) Tubi elettronici. Poliodi a vuoto. Poliodi a gas. Poliodi a semiconduttore. Fotocelle.

7) Amplificatori (a resistenza e capacità, selettivi, per correnti continue, operazionali) - Amplificatori e retroazione.

8) Generatori elettronici di oscillazioni.

9) Modulatori e demodulatori - Convertitori di frequenza.

10) Cenni sopra gli apparati e gli impianti elettronici industriali.

3ª *Prova*: Elementi di statica grafica e di meccanica applicata alle costruzioni.

1) Elementi fondamentali della teoria dell'elasticità.

2) Composizione e decomposizione di forze. Poligoni funicolari. Travature reticolari caricate ai nodi e nodi e caricate alle aste. Momenti statici. Momenti di inerzia. Elasticità dei materiali. Sollecitazioni semplici e composte. Asse neutro in sezioni omogenee e non omogenee.

3) Materiali per linee:

caratteristiche meccaniche ed elettriche dei conduttori in rame, bronzo, alluminio, ferro e acciaio. Isolatori. Sostegni. Equilibrio del filo sospeso.

Prova orale

Oltre alle materie oggetto delle prove scritte:

a) elementi di contabilità generale dello Stato;

b) diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici;

c) nozioni sull'ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in particolare.

Roma, addì 14 agosto 1967

Il Ministro: SPAGNOLLI

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda
da redigere su carta bollata da L. 400
per il personale di ruolo

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale per il personale e gli affari generali Reparto I - Sez. 1ª - Via C. Colombo, 273 — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . .
nato il . . . . (provincia di . . . .)
e in servizio presso . . . .
chiede di essere ammesso al concorso per esami a diciotto posti di consigliere di 2ª classe del ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, indetto con decreto ministeriale . . . . . .

A tal fine dichiara:

a) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . .
. . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . . ;

b) di appartenere alla carriera . . . .
con qualifica di . . . .

Firma

. . . .

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio, ovvero da un notaio o dal segretario del comune di residenza del candidato.

ALLEGATO *C*

Schema esemplificativo della domanda da
redigere su carta bollata da L. 400 per il
personale non di ruolo e straordinario

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale per il personale e gli affari generali - Reparto I - Sez. 1ª - Via C. Colombo, 273 - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . .
nato il . . . . (Provincia di . . . .)
e in servizio presso . . . .
chiede di essere ammesso al concorso per esami a diciotto posti di consigliere di 2ª classe del ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

A tal fine dichiara:

a) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . .
. . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . . ;

b) di essere dipendente dell'A.S.S.T. in qualità di . . . .
. . . . ,

c) di essere cittadino italiano;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) . .,

e) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (2);

f) di aver prestato servizio militare (3);

g) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (4);

Firma
. . .

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio, ovvero da un notaio o dal segretario del comune di residenza del candidato.

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione indicarne i motivi.

(2) Ovvero dichiarare le condanne penali riportare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, i procedimenti penali pendenti, nonchè la data del provedimento e la autorità giudiziale che lo ha emesso.

(3) Ovvero di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile, ovvero perchè . ,

(4) Ovvero di aver prestato servizio nella P.A. di . . in qualità di impiegato (di ruolo o non di ruolo) e che tale rapporto di impiego fu risoluto per le seguenti cause . . . .

(937)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nella provincia di Enna

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso, in data 5 giugno 1967, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nella provincia di Enna;

Visto il decreto ministeriale in data 10 febbraio 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nella provincia di Enna, nell'ordine appresso indicato:

1. Zingaretti dott. Vincenzo . . . punti 80,56 su 132
2. Argento dott. Emanuele . . . » 79— »
3. Gentile dott. Giuseppe . . . . » 74,50 »
4. Fiorica dott. Alfonso . . . . » 74,13 »
5. Campese dott. Dario . . . . » 72,77 »
6. Pastore dott. Ettore . . . » 68,31 »
7. D'Alessandria dott. Giuseppe . . » 68,18 »
8. Lebuis dott. Assuero . . . » 68,13 »
9. Iozzia dott. Guglielmo . . . . » 68,10 »
10. Scalia dott. Benedetto . . » 67,86 »
11. Marino dott. Oreste, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748 . » 66— »
12. Pulli dott. Italo, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748 . . » 66— »
13. Mistretta dott. Francesco . . . » 66— »
14. De Angelis dott. Vittorio . . . » 65,25 »
15. Bitozzi dott. Sergio . . . » 64,50 »
16. Boianelli dott. Fernando . . . » 56,97 »
17. Sirri dott. Sergio . . » 54,41 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1968

p. *Il Ministro*: GASPARI

(2122)

MINISTERO DELLA DIFESA

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami per la nomina di quindici tenenti in s.p.e. nel servizio di commissariato - ruolo commissari.

Le prove scritte del concorso per la nomina di quindici tenenti in s.p.e. nel servizio di commissariato dell'Esercito - ruolo commissari, indetto con decreto ministeriale 28 marzo 1967, avranno luogo in Roma, via Girolamo Induno, 4, alle ore 8,30 nei giorni 5 e 6 aprile 1968.

(2641)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MATERA

Rettifica relativa alla variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Matera.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 689 del 2 febbraio 1968 di variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nei comuni di Garaguso e Montalbano Jonico (1ª);

Considerato che il dott. Montesano, dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Garaguso, è stato indicato con il secondo nome (Pasquale) anzichè con il primo di battesimo che è invece Antonio;

Ritenuto necessario, pertanto, dovere apportare la dovuta rettifica;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale rettifica del citato decreto n. 689 del 2 febbraio 1968, al posto di Pasquale Montesano leggasi Antonio Montesano.

Il presente decreto sarà pubblicato nelle forme e modi di legge.

Matera, addì 1° marzo 1968

(2274) *Il medico provinciale*: STERRANTINO

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GENOVA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Genova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6626 in data 25 settembre 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il posto di ufficiale sanitario del comune di Arenzano;

Visto il proprio decreto n. 8892 in data 2 dicembre 1966, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Vista la graduatoria dei partecipanti al concorso predetto rassegnata dalla commissione giudicatrice a conclusione delle operazioni di competenza;

Ritenuta la legittimità di tali operazioni;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi per sanitari addetti ai servizi dei comuni e della provincia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Arenzano:

1. Vannucci Anselmo . . . . punti 158,000 su 240
2. Odasso Paolino . . . . . . » 150,4181 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio e del comune interessato.

Genova, addì 26 febbraio 1968

Il medico provinciale: MORANTE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1796 in data 26 febbraio 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Arenzano;

Ritenuto necessario provvedere, ai sensi di legge, alla nomina del vincitore;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Vannucci Anselmo, nato a Cuneo il 18 aprile 1935, risultato primo idoneo nel concorso di cui alle premesse, è dichiarato vincitore ed è nominato ufficiale sanitario del comune di Arenzano.

La nomina è fatta in via di sperimento per un biennio.

Il predetto dovrà assumere servizio entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* sotto pena di decadenza dalla nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio e del comune interessato.

Genova, addì 26 febbraio 1968

Il medico provinciale: MORANTE

(2251)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI IMPERIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5536 del 30 ottobre 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso per posti di medico condotto vacanti in questa provincia al 30 novembre 1966;

Visto il proprio successivo decreto n. 5537 del 30 ottobre 1967, con il quale sono state assegnate le condotte ai candidati risultati vincitori;

Considerato che il dott. Valerio Reposi, dichiarato vincitore della condotta medica consorziale di Apricale-Isolabona, è stato dichiarato dimissionario per non aver assunto servizio nel termine prescritto;

Considerato che il dott. Vichi Bonaldo Luigi ed il dottor Amabile Piccone hanno rinunciato formalmente all'assegnazione della condotta in questione e che il dott. Sebastiano Perasso è stato dichiarato dimissionario in quanto non ha fatto pervenire entro i termini alcuna comunicazione in merito all'accettazione o meno della condotto consorziale suddetta;

Considerato che il dott. Renzo Ripoli, che segue nella graduatoria il dott. Amabile Piccone ha accettato la nomina a titolare della condotta medica del consorzio di Apricale-Isolabona;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Al proprio decreto n. 5537 del 30 ottobre 1967 è apportata la seguente modifica:

il dott. Renzo Ripoli viene dichiarato vincitore della condotta medica consorziale di Apricale-Isolabona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Imperia, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Imperia e del comune di Apricale, comune capo consorzio medico.

Imperia, addì 29 febbraio 1968

Il medico provinciale: SCARDINA

(2201)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ROMA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del macello del comune di Roma

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 440 del 15 dicembre 1967, con il quale è stato bandito publbico concorso per titoli ed esami al posto di direttore del macello del comune di Roma;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni di legge;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami, per il conferimento del posto di direttore del macello del comune di Roma è costituita come appresso:

Presidente:

Politi dott. Lamberto, direttore generale degli affari amministrativi e del personale del Ministero della sanità.

Componenti:

Castiglione Morelli dott. Osvaldo, direttore di sezione della carriera direttiva dell'amministrazione civile dell'interno;

Bellani prof. Luigino, direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità;

Catellani prof. Giorgio, docente universitario di ruolo in ispezione degli alimenti di origine animale;

Bianchi prof. Carlo, docente universitario di ruolo in clinica medica veterinaria;

Ciani prof. Guglielmo, direttore di macello pubblico.

Segretario:

Primicerio dott. Bruno, direttore di sezione della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà la sua sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini stabiliti.

Roma, addì 11 marzo 1968

Il veterinario provinciale: NISI

(2587)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.